

SEGRETERIE REGIONALI OO.SS. DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
REGIONE PUGLIA

Si invia solo VIA FAX
-sostituisce l'originale-
(art.45, c.1, Dlgs n.82/05)

A **Signor Ministro**
Rapporti con le Regioni
On. Raffaele Fitto
Via della Stamperia, 7 – 00187 ROMA

Signor Ministro
Lavoro e Politiche sociali
On. Maurizio Sacconi
Via Veneto, 56 – 00187 ROMA

Signor Ministro
Pubblica Amministrazione e innovazione
On. Renato Brunetta
Corso Vitt. Emanuele II, 116 – 00186 ROMA

Signor Ministro della Salute
On. Ferruccio Fazio
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 ROMA

e, p.c.

Segreterie Naz.li OO.SS. dirig. med. e vet.
Loro sedi

Oggetto: **Regione Puglia. L.R. n. 4 del 25.02.2010: art. 2 – Titolo I “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45.”**
Richiesta di nullità per ritenuta incostituzionalità, contraddittorietà e violazione di legge.

Le scriventi Segreterie sindacali regionali dell'area della Dirigenza medica, richiamati

- ▶ l'art. 2 (*Modifiche all'art.4 della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45*) del Titolo I della l.r. 25 febbraio 2010, n. 4 (*BURP 02 marzo 2010, n. 40 suppl.*);
- ▶ l'art. 3, comma 27, della l.r. n. 40 del 31 dicembre 2007 (*BURP 31.12.2007, n.184*);
- ▶ l'art. 4 della l.r. n. 45 del 23 dicembre 2008 (*BURP 29.12.2008, n. 202 suppl.*)
- ▶ l'art. 15 del D.L. n. 502 del 20 dicembre 1992, e s.m.i.;
- ▶ l'art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
- ▶ l'art. 52, comma 1, del D.L. n.165 del 30 marzo 2001 (*G.U. n. 106 del 09.05.2001, s.o. n.112*);
- ▶ l'art. 13 del CCNL 08 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria;
- ▶ il principio Costituzionale della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge;
- ▶ la nota 03 febbraio 2009 della Intersindacale regionale della dirigenza medica; (allegato 1);
- ▶ la nota sindacale Fesmed del 23 gennaio 2010 (allegato 2)

c o n s i d e r a t o c h e

a) **l'art. 4 (Servizio presso le direzioni sanitarie) della l.r. n. 45/2008** << già oggetto di richiesta, da parte delle oo.ss. regionali della dirigenza medica, di nullità per instaurata contraddittorietà e palese violazione della Costituzione Italiana e di Leggi dello Stato e della Regione Puglia>> **è già materia di ricorso, promosso dal Governo, dinanzi alla Corte costituzionale per vizio di legittimità costituzionale;**

b) **l'art. 2 (Modifiche all'art.4 della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45) della l.r. n.4/2010** ripropone sostanzialmente, a giudizio di questa o.s., la contraddittorietà e la violazione di norme ravvisate per l'art. 4 della l.r. 45/2008 che va a modificare, perché recita :

«1. L'articolo 4 della l.r. 45/2008 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Servizio presso le direzioni sanitarie
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. I direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti a verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto. Fermo restando l'organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la

modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza.

3. I dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati, ai sensi del comma 27 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti.

4. Il comma 3 non si applica al personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei requisiti di cui al presente articolo.”. »;

- c) l' **art. 3, comma 27, della l.r. n. 40 del 31 dicembre 2007** – ha previsto che: “27. i dipendenti delle aziende sanitarie devono essere adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, secondo le previsioni legali e contrattuali vigenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere - universitarie e gli IRCCS pubblici, verificate le situazioni di esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alle qualifiche di appartenenza, restituiscono i dipendenti interessati allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti. Nello stesso termine, i direttori generali delle suddette aziende inviano il resoconto delle disposizioni prese in materia al competente settore dello assessorato alle politiche della salute, certificando l'insussistenza di ulteriori casi di svolgimento di mansioni difformi da quelle del profilo professionale di appartenenza.”.
- d) sussistono ragionevoli dubbi sulla possibilità per la Regione Puglia di legiferare in via concorrente sulle materie di cui all'art. 2 della l.r. n.4/2010 per i loro effetti, riteniamo **discriminanti** in danno sia dei cittadini della regione Puglia per quanto attiene la garanzia di omogenee condizioni dei livelli essenziali di assistenza, che dei dirigenti medici del SSN per gli aspetti riguardanti il loro rapporto di lavoro, come regolamentato dal d.lgs. n.29 del 03 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i.;
- e) per effetto della richiamata vigente normativa dello Stato – ed in particolare dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell'art. 24 del DPR. 10 dicembre 1997, n. 483, e dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – nonché dell'art. 13 del CCNL 08.6.2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria, il dirigente medico che ha superato la pubblica selezione/concorso, anche perché in possesso di specializzazione nella disciplina oggetto di concorso, deve essere adibito alle mansioni per le quali è assunto pena l'instaurazione di una **novazione del rapporto di lavoro** e comunque di una **illegittima modificazione del competente profilo professionale**;
- f) la norma regionale qui opposta, **violando il principio di uguaglianza di fronte alla legge (obbligo di pubblica selezione e del possesso di specifica specializzazione)**, ai pochi dirigenti medici che fanno istanza di stabilizzazione, consente invece di esercire una professionalità (come riportato dal co. 3 dell'art. 2) diversa da quella del posto per cui hanno concorso e di esercire mansioni che attengono a disciplina diversa (persino non affine né equipollente) da quella grazie alla quale hanno superato la pubblica selezione per l'originario posto/profilo professionale;
- g) la norma regionale qui opposta, nei suoi effetti applicativi, possa far conseguire per i cittadini pugliesi la possibilità/obbligo di essere assistiti, ad esempio, da medici non specialisti in cardiologia presso le cardiologie, da medici non specialisti in neurologia presso le neurologie, da medici non specialisti in anestesia e rianimazione presso le rianimazioni e così via e, quindi, la limitazione del diritto costituzionale di uguaglianza dei cittadini italiani di fronte alla legge e di uniformità dei livelli essenziali di assistenza ovvero di poter fare riferimento a forme omogenee di tutela alla salute ed a personale medico in possesso di certificata qualificazione professionale, concessi ai cittadini italiani delle restanti Regioni;

tanto richiamato e considerato, c h i e d o n o

alle VV.SS.III.me che l'articolo 2 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 4/Regione Puglia di “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali” venga dichiarato nullo per – a giudizio delle oo.ss. scriventi – contraddittorietà e violazione di norme nonché vizio di legittimità costituzionale.

Nell'auspicio di favorevole accoglimento della presente richiesta, porgono i migliori saluti.


Bari, 22 marzo 2010.

FESMED (dr. Antonio Catino)

CGIL Medici (dr. Antonio Mazzarella)

CISL Medici (dr. Domenico Martino)

SMI (dr. Daniela Pedà)



**SEGRETERIE REGIONALI OO.SS. DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
REGIONE PUGLIA**

Si invia solo VIA FAX ai sensi
dell'art.43, c.6, DPR 445/2000

- A Signor Ministro
Rapporti con le Regioni
On. Raffaele Fitto
Via della Stamperia, 7 – 00187 ROMA**
- Signor Ministro
Lavoro Salute e Politiche sociali
On. Maurizio Sacconi
Via Veneto, 56 – 00187 ROMA**
- Signor Ministro
Pubblica Amministrazione e innovazione
On. Renato Brunetta
Corso V. Emanuele II, 116 – 00186 ROMA**
- Signor Governatore
Regione Puglia
On. Nichi Vendola
Lgm. N. Sauro – BARI**
- Signor Assessore regionale
alle Politiche della Salute
Dott. Alberto Tedesco
Via Caduti di tutte le guerre – BARI**
- Segreterie Nazionali OO.SS. Mediche e Vet.
Loro sedi**

e f.c.

**Oggetto: Regione Puglia – L.R. 23 dicembre 2008, n. 45, art. 4.=
Richiesta intervento per ravvisata incostituzionalità, contraddittorietà
e violazione di legge.**

Le scriventi Segreterie regionali delle OO.SS. dell'area della dirigenza medica e veterinaria
richiamati

1. la legge regionale – Regione Puglia – n. 40 del 31 dicembre 2007 (*BURP 31.12.2007, n.184*);
2. la legge regionale – Regione Puglia – n. 45 del 23 dicembre 2008 (*BURP 29.12.2008, n. 202 suppl*);
3. l'articolo n.15 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
4. l'articolo n.24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
5. l'articolo n.52, comma 1, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165 (*G.U. 09.5.2001, n.112 s.o.*)
6. l'articolo 13 del CCNL 08 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria;
7. il principio costituzionale della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge;

considerato che

- a) l'art. 4 (*Servizio presso le direzioni sanitarie*) della legge regionale n.45/2008 stabilisce che :
« 1. I dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato presso gli uffici di staff della direzione generale funzionalmente dipendenti dalle direzioni sanitarie delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS pubblici ovvero in servizio presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie con la disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero". »;

ritenuto che

- l'art. 4 della l.r. 45/2008 instauri **palese violazione di norme nazionali** e comunque degli -
art. 15 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., - art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483,

- art. 13 CCNL area della dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000 (*i quali stabiliscono che l'inquadramento su posto di dirigente medico abbia come presupposto imprescindibile il possesso di due requisiti fondamentali: laurea in medicina e chirurgia e specializzazione nella disciplina di riferimento*) nonché dell'art. 52, co. 1 del D.L. 30 marzo 2001, n. 165 (*"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione."*);

➤ la Regione Puglia, eliminando il requisito del possesso di specializzazione (specificata, equipollente od affine) per l'accesso all'inquadramento su posto di dirigente medico della disciplina di "Direzione medica di presidio ospedaliero", de iure e de facto, abbia realizzato violazione di vigenti norme nazionali e non abbia applicato nella fattispecie il criterio di minima ragionevolezza tale da contenere e, contestualmente soddisfare il principio di uguaglianza che è alla base dell'esigenza di uniformità a livello nazionale sia nel trattamento degli operatori che nella garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Non secondaria appare poi la fondata eventualità della "dequalificazione professionale" di dirigenti medici pugliesi delle dette discipline/unità operative a seguito della attribuzione – diversamente dai colleghi delle restanti regioni nella fattispecie e diversamente dai colleghi di altra specialità nella medesima Regione Puglia – del diritto a poter fare a meno di un requisito normato da leggi nazionali, in barba anche al diritto dei cittadini utenti a poter disporre di operatori "qualificati" che assicurino la adeguata garanzia di tutela della salute;

➤ il considerato articolo realizzi **palese contraddittorietà con la L.R. n.40/2007** che al tuttora vigente art. 3, co.27, stabilisce il rientro per tutto il personale nelle mansioni proprie : ("27. i dipendenti delle aziende sanitarie devono essere adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, secondo le previsioni legali e contrattuali vigenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS pubblici, verificate le situazioni di esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alle qualifiche di appartenenza, restituiscono i dipendenti interessati allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti. Nello stesso termine, i direttori generali delle suddette aziende inviano il resoconto delle disposizioni prese in materia al competente settore dell'assessorato alle politiche della salute, certificando l'insussistenza di ulteriori casi di svolgimento di mansioni difformi da quelle del profilo professionale di appartenenza.");

➤ gli effetti dell'art. 4 realizza un pericoloso precedente per una assai probabile rincorsa – da parte di restanti dirigenti medici discriminati, ope legis, per la diversa modalità di inquadramento su posto di lavoro – a legittima richiesta di estensione, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza di fronte alla legge, del diritto all'esenzione del possesso della specializzazione cui conseguirà ulteriore discriminazione dei cittadini pugliesi di fronte agli altri italiani perché assistiti ad esempio presso le uu.oo di Cardiologia-UTIC da medici non specialisti in cardiologia, le uu.oo. di Neurochirurgia da medici non specialisti in neurochirurgia, le uu.oo. di Rianimazioni da medici non specialisti in anestesia e rianimazione e così via.

In particolare, evidenziamo come l'attenta lettura dell'art.4 della L.R. 45/2008 faccia intravedere la possibilità – per medici a tempo indeterminato in servizio da data imprecisata (pertanto anche da 1 solo giorno o mese) – di essere "inquadrate, a domanda, nelle direzioni sanitarie con la disciplina "Direzione medica di presidio ospedaliero";

➤ sussistano ragionevoli dubbi sulla possibilità per la Regione Puglia di legiferare in via concorrente sulle materie di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45, per la loro influenza sulla garanzia di condizioni di equità e di uguale livello di qualità dei livelli essenziali di assistenza e sugli aspetti che riguardano il rapporto di lavoro dei dirigenti medici che, per effetto del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e s.m.i., presenta aspetti che attengono al diritto privato;

considerato che

➤ Il vigente art. 117 della Costituzione Italiana attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva sia nel campo dell'ordinamento civile (co.2, lett. l) che nel campo dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (co.2, lett. m) e ciò depone per l'esclusione della competenza concorrente della Regione Puglia sulla materia di cui agli artt. 1, co.1, e 4 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45.

per tutto quanto sopra

chiedono alle SS.LL.III.me


di intervenire con urgenza per l'annullamento delle disposizioni di cui all'art. 4, della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 "Norme in materia sanitaria" pubblicata sul B.U.R.P. 29 dicembre 2008, n. 202 suppl. perché le ritengono assunte in palese violazione della Costituzione Italiana e di leggi dello Stato.

Nell'auspicio di favorevole accoglimento della presente richiesta, porgono i migliori saluti.


Bari, 03 febbraio 2009.

Firmato


FESMED




CGIL FP MEDICI




FED. CISL MEDICI




SMI



UMSPED



ANAAO ASSOMED



CIMO ASMD



Federazione Sindacale Medici Dirigenti



SEGRETERIA REGIONALE - PUGLIA
Andria, via Ettore Carafa 9

AI PRESIDENTI DI GRUPPO CONSILIARE

- RUOCCO ROBERTO - AN VERSO PDL
- MANIGLIO ANTONIO - D.S.
- PALESE ROCCO - F. I.
- OGNISSANTI FRANCESCO - LA MARGHERITA
- DAMONE FRANCESCO - LA PUGLIA PR. DI TUTTO
- SURICO GIAMMARCO - MISTO
- SCALERA ANTONIO P. - UDC
- BUCCOLIERO ANTONIO - UDEUR POPOLARI
- LOMELO DOMENICO - VERDI PER LA PACE

REGIONE PUGLIA

- via fax o e-mail -

Oggetto: Regione Puglia. PLR (Legge omnibus): art. 2 del Titolo I-Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45.

Richiesta di modifica per ravvisata incostituzionalità e violazione di legge.

La scrivente O.S. dell'area della Dirigenza medica, richiamati

- 1) l'art. 2 (Modifiche all'art.4 della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45) del Titolo I-Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2008 di cui alla proposta di l.r. (Legge omnibus)
- 2) la l.r. n. 40 del 31 dicembre 2007 (BURP 31.12.2007, n. 184);
- 3) la l.r. n. 45 del 23 dicembre 2008 (BURP 29.12.2008, n. 202 suppl.)
- 4) l'art. 15 del D.L. n. 502 del 20 dicembre 1992, e s.m.i.;
- 5) l'art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
- 6) l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 165 del 30 Marzo 2001 (BURP 09.05.2001, n. 112 s.o.);
- 7) l'art. 13 del CCNL 08 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria;
- 8) il principio Costituzionale della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge;
- 9) la nota 03 febbraio 2009 della Intersindacale regionale della dirigenza medica; (allegata)

considerato che


- a) l'art. 4 (Servizio presso le direzioni sanitarie) della l.r. n. 45/2008 è già stato oggetto di ampia disamina nella su citata nota 03.2.2009 della Intersindacale delle dirigenza medica e di richiesta di nullità per instaurata contraddittorietà e palese violazione della Costituzione Italiana e di Leggi dello Stato e della Regione Puglia;
- b) l'art. 2 (Modifiche all'art.4 della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45) della PLR (Legge omnibus) ripropone sostanzialmente, a giudizio di questa o.s., la contraddittorietà e la violazione di norme già rappresentate nell'allegata nota 03 febbraio 2009 per l'art. 4 che va a modificare;
- c) sussistono, tuttora, i ragionevoli dubbi sulla possibilità per la Regione Puglia di legiferare in via concorrente sulle materie di cui all'art. 2 della proposta Legge omnibus per la loro influenza sulla garanzia di condizioni di equità e di pari livello di qualità dei livelli essenziali di assistenza e sugli aspetti che riguardano il rapporto di lavoro dei dirigenti medici che, per effetto del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i., presenta aspetti che attengono al diritto privato;

per tutto quanto sopra,

chiede che

il qui trattato l'articolo 2 - nella versione proposta - non trovi accoglimento nella "Legge omnibus" regionale che si andrà a licenziare.

Andria, 23 gennaio 2010



IL FIDUCIARIO REGIONALE FESMED
(dr. Antonio Catino)